

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 20 del 29-01-2024

UFFICIO POLIZIA LOCALE

IL COMANDANTE

OGGETTO: DISCIPLINA VIABILITÀ CON SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA TORINO (TRATTO LOMELLINA-VERONA) DAL 05 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2024

Viste la richiesta del 05 gennaio 2024, protocollo generale n. 00376, pervenuta dal legale rappresentante della società ASSOLARI L. & C. SpA con sede in Valbrembo (BG) in via Briolo n. 1 incaricata di eseguire lavori per conto del Gruppo CAP AMIACQUE - Ufficio Programmazione Allacci con sede a Milano in via Rimini n. 34/36 relativa alla domanda di emissione di ordinanza al fine di regolamentare la circolazione mediante l'istituzione del **SENSO UNICO ALTERNATO regolato da impianto semaforico** in **VIA TORINO dal civico 41 al civ. 35** nei giorni **dal 30 gennaio al 29 febbraio 2024** onde consentire lavori di SCAVO E POSA di ALLACCIAMENTO IDRICO;

Vista l'Autorizzazione alla *Manomissione del suolo pubblico NR. 70039* rilasciata il 21-11-2023;

Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la circolazione veicolare nonché la sicurezza del personale impegnato nei lavori di allacciamento idrico, di regolamentare la circolazione con un **SENSO UNICO ALTERNATO regolato da impianto semaforico, UN LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h e un DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta di tutti i veicoli sulla BANCHINA presente sul lato est della VIA TORINO** nei giorni **dal 5 febbraio al 15 marzo 2024** per consentire l'esecuzione dei lavori di **posa di allacciamento IDRICO**;

Considerata la necessità, a tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità degli utenti della strada, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e nelle strade indicate nel dispositivo della presente ordinanza;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visti gli artt. 21 e 26 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle Norme sulla Circolazione Stradale";

Visto l'art. 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, recante "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 30 aprile 1992, n. 285";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamato l'atto di delega di attribuzione delle responsabilità Protocollo n. **35767/20** in capo al Commissario di P.L. dott. **Sergio GIORDANO**;

ORDINA

che nei giorni **dal 05 FEBBRAIO al 15 MARZO 2024**:

In località via **TORINO**, nel tratto compreso tra via **LOMELLINA** e via **VERONA**, sia istituita la regolamentazione della circolazione stradale a **SENSO UNICO ALTERNATO regolato da impianto semaforico rilevato che lo svolgimento dei lavori comporta un'occupazione che**

interessa parte della carreggiata con sezione disponibile inferiore a m 5,60, di imporre un LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h ed il DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta per tutti i veicoli nell'area oggetto dei lavori di scavo (carreggiata e banchina) sul lato est della via Torino al fine di consentire l'effettuazione dei lavori di scavo per la posa e sostituzione di tubazioni e condotte idriche (lavori PNNR). Si dispone la posa di segnaletica di cantiere atta a segnalare un percorso alternativo che devii il **traffico veicolare della via Torino direzione nord, dalla rotatoria insistente sul territorio di Pioltello, quindi via Antica di Cassano, via Cremona e via FIRENZE (indicazione che dovrà permanere per tutta la durata dei lavori)**. Il traffico veicolare di entrambe le direttrici sulla via TORINO sarà disciplinato a correnti alterne nell'area interessata dalle operazioni di scavo e cantierizzazione.

· In prossimità del cantiere dovrà essere collocata l'opportuna segnaletica atta ad indicare la presenza di "**Lavori in Corso**" imponendo il "**Limite di velocità di 30 Km/h**";

· La segnaletica verticale permanente dovrà essere installata secondo quanto previsto dagli artt. **77 e seguenti del D.P.R 495/1992**. Per i segnali temporanei potranno essere utilizzati supporti, sostegni o basi mobili di tipo trasportabile che dovranno assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono creare pericolo o intralcio per la circolazione. Dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per salvaguardare della circolazione pedonale.

· La segnaletica e la delimitazione dell'area interessata dai lavori dovrà essere tenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, **anche nelle ore notturne**, con ausilio di lanterne a luce rossa. Gli operatori e i mezzi d'opera impiegati per i lavori dovranno essere costantemente visibili agli utenti della strada.

● Il presente divieto sarà portato a conoscenza degli utenti mediante apposizione sui luoghi interessati dai lavori di scavo, ad opera della ditta incaricata dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione di cui alla presente ordinanza; la ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire ai titolari delle attività presenti sulla via Torino, nel tratto interessato dai lavori, comunicazioni sui lavori (inizio, durata, ect) e gli dovrà sempre consentire l'accesso alle proprie attività.

· In caso di differimento della data dell'inizio dei lavori, la ditta esecutrice **ASSOLARI L. & C. S.P.A. con sede a Valbrembo (BG) in via Briolo n. 1** è tenuta a darne comunicazione a questo Comando di Polizia Locale, almeno 72 ore prima, a mezzo di posta elettronica all'indirizzo mail polizia.locale.cernusco@naviglio.mi.it.

· In caso di differimento della data d'inizio, questo Comando di Polizia Locale ha facoltà di modificare il contenuto del presente atto ordinatorio.

Il presente divieto sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione di cui alla presente ordinanza.

La ditta **ASSOLARI L. & C. S.P.A. con sede a Valbrembo (BG) in via Briolo n. 1** è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

La segnaletica verticale permanente, in contrasto con quella prevista dalla presente ordinanza, dovrà essere rimossa od oscurata e ripristinata al termine dei lavori salvo diversa regolamentazione della circolazione stradale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda a quanto prescritto dalle norme del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), da quelle previste dal relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) nonché da quanto previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10 luglio 2002 G.U. 26 settembre 2002 n. 226).

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di **60 giorni** dalla pubblicazione, all'albo pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 6/12/1971 n. 1034).

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

Il responsabile del procedimento:
Commissario di P.L.
Dott. Sergio GIORDANO

IL COMANDANTE

UFFICIO POLIZIA LOCALE
PARIS MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i